



Avviso di posto vacante

Presidente del Consiglio di vigilanza

Banca centrale europea

1 Introduzione

La BCE è alla ricerca di un candidato idoneo di riconosciuta levatura ed esperienza in campo bancario e finanziario per il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza dal 1° gennaio 2019.

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (il «regolamento sull'MVU») ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e ha istituito il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L'MVU è costituito dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità di instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di Stati membri la cui moneta non è l'euro. La BCE è responsabile del complessivo funzionamento dell'MVU.

Alla pianificazione e all'esecuzione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE provvede il Consiglio di vigilanza in quanto organo interno della BCE. Il Consiglio di vigilanza è composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante all'MVU («Stato membro partecipante»). Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del Consiglio di vigilanza può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Il Consiglio di vigilanza ha istituito un comitato direttivo a composizione più ristretta, costituito da suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, inclusa la preparazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza. Il comitato direttivo è composto da otto membri inclusi il presidente, il vicepresidente e uno dei rappresentanti della BCE. Tutti i membri del Consiglio di vigilanza agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

Il procedimento di selezione e nomina sarà condotto nell'osservanza dei principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

La BCE terrà il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dell'UE) debitamente informati in merito al procedimento, in linea con l'accordo interistituzionale con il Parlamento europeo del 30 novembre 2013 e con il protocollo d'intesa con il Consiglio dell'UE dell'11 dicembre 2013.

2 Compiti

In linea con il regolamento sull'MVU, e fatti salvi ulteriori compiti eventualmente conferiti dal Consiglio direttivo della BCE al presidente e al vice presidente del Consiglio di vigilanza, il presidente è investito dei seguenti compiti specifici:

- presidenza del Consiglio di vigilanza;
- presidenza del comitato direttivo;
- presentazione pubblica della relazione annuale della BCE sull'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro;
- partecipazione, su richiesta dell'Eurogruppo, ad audizioni organizzate da quest'ultimo concernenti l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE, in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro;
- partecipazione, su richiesta del Parlamento europeo, ad audizioni concernenti l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE organizzati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo e, su richiesta, partecipazione a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo riguardo ai compiti di

vigilanza della BCE, qualora tali discussioni siano necessarie per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- partecipazione, su invito del parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante, a uno scambio di vedute in relazione alla vigilanza di enti creditizi di tale Stato membro, insieme a un rappresentante dell'autorità nazionale competente.

Inoltre, il personale impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU riferisce al presidente del Consiglio di vigilanza alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.

Il presidente del Consiglio di vigilanza svolge i propri compiti in cooperazione stretta con il vice presidente.

3 Qualifiche, esperienza e capacità

È essenziale che i candidati soddisfino i seguenti criteri (alla data entro la quale devono essere presentate le candidature):

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili;
- godere di levatura ed esperienza riconosciute in campo bancario e finanziario, ivi compresa una considerevole esperienza professionale nella vigilanza finanziaria ovvero nella sorveglianza macroprudenziale o in entrambi i settori;
- aver maturato un'ampia esperienza alla guida e nella formazione di un gruppo dirigenziale, con evidenti risultati tanto a livello strategico che operativo;
- aver acquisito notevole esperienza in un ruolo manageriale per aver guidato e gestito un gruppo di collaboratori altamente qualificati, preferibilmente plurilingue e multiculturale;
- avere un'ottima padronanza dell'inglese e padronanza di livello intermedio di almeno un'altra lingua ufficiale dell'UE;
- non essere membro del Consiglio direttivo della BCE.

Inoltre, sarebbe auspicabile che i candidati fossero in possesso dei seguenti requisiti:

- approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell'UE nonché degli altri processi europei ed internazionali di interesse per le attività della BCE;
- approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE;
- esperienza nel presiedere gruppi/comitati di alto livello, preferibilmente in un contesto internazionale;
- eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all'abilità di instaurare rapporti professionali basati sulla fiducia con le parti interessate all'interno e al di fuori dell'UE;
- conoscenza di livello intermedio di altre lingue ufficiali dell'UE.

4 Condizioni di impiego

Le condizioni di impiego del presidente del Consiglio di vigilanza, in particolare lo stipendio, il trattamento pensionistico e le prestazioni sicurezza sociale costituiscono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Il mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

Il luogo di lavoro è Francoforte sul Meno (Germania) dove ha sede la BCE.

5 Indipendenza ed etica professionale

Il presidente è tenuto ad agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'UE nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Una volta nominato, il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti.

Il presidente è tenuto ad agire nel rispetto dei più elevati principi di etica professionale rispecchianti la sua responsabilità per la salvaguardia dell'integrità e della reputazione della BCE e dell'MVU. In particolare, questi sarà tenuto al rispetto del segreto professionale e soggetto a limitazioni successive alla fine del rapporto («periodo di incompatibilità») per accertare in anticipo e prevenire possibili conflitti di interesse risultanti da eventuali rapporti di lavoro instaurati nei due anni successivi alla scadenza del mandato.

6 Selezione e nomina

Il procedimento di selezione e nomina del presidente si svolgerà nel rispetto degli obblighi imposti dal regolamento sull'MVU e dal regime di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Il procedimento comprenderà le seguenti fasi:

1) *Preselezione*

Il Consiglio direttivo della BCE istituirà un comitato di preselezione per valutare le candidature in base ai criteri stabiliti nel presente avviso di posto vacante. In base alla valutazione effettuata, i candidati maggiormente idonei saranno intervistati dal comitato di preselezione e un consulente esterno ne valuterà le capacità di leadership. Il comitato di preselezione sottoporrà un elenco ristretto di candidati idonei e una relazione di valutazione all'esame del Consiglio direttivo della BCE.

2) *Informativa al Parlamento europeo al Consiglio dell'UE*

La BCE informerà la competente commissione del Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE della composizione del gruppo di candidati alla carica di presidente (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità, ecc.) e comunicherà loro l'elenco ristretto dei candidati approvato dal Consiglio direttivo della BCE. L'elenco ristretto sarà altresì comunicato al Consiglio di vigilanza.

3) *Proposta del Consiglio direttivo della BCE e approvazione del Parlamento europeo*

Previa audizione del Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo della BCE presenterà all'approvazione del Parlamento europeo una proposta di nomina del presidente individuato dall'elenco ristretto predisposto dal comitato di preselezione, unitamente a spiegazioni scritte sulla considerazioni poste alla base dell'indicazione.

4) *Nomina da parte del Consiglio dell'UE*

A seguito dell'approvazione della proposta del Consiglio direttivo della BCE da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE adotterà una decisione attuativa per la nomina del presidente. Il Consiglio assumerà tale decisione a maggioranza qualificata senza tenere conto dei voti dei propri membri non provenienti da Stati membri partecipanti.

7 Procedura per l'invio di candidature

I candidati devono far pervenire la propria candidatura con raccomandata o per corriere **non oltre il 24 agosto 2018** (farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata o la data di spedizione per corriere) al seguente indirizzo:

European Central Bank, President's office, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt, Germania

La BCE si riserva il diritto di prorogare il termine per la presentazione delle candidature comunicando il nuovo termine.

8 Informativa sulla privacy

La BCE tratterà tutte le informazioni personali relative ai candidati ai sensi della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati¹.

La BCE è il responsabile del trattamento dei dati relativi al procedimento di selezione per tale avviso di posto vacante. Il trattamento è affidato al Direttore generale delle risorse umane.

La finalità del trattamento è quello di organizzare la selezione e la nomina del presidente del Consiglio di vigilanza. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per tale finalità.

I dati personali sono raccolti e trattati dalla BCE in conformità all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 e dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU:

I destinatari dei dati personali dei candidati saranno i membri del comitato di preselezione e quelli del Consiglio direttivo della BCE. I dati personali dei candidati ammessi all'elenco ristretto saranno inoltrati al comitato competente del Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE, anch'essi soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001. Inoltre, la BCE trasferirà i dati personali rilevanti alla società esterna PwC EU Services EESV Bruxelles, Belgio, che effettuerà un'autonoma valutazione delle competenze di leadership rilevanti ed è assoggettata a severe norme in materia di riservatezza e protezione dei dati.

La BCE può conservare i dati del candidato risultato vincitore per un periodo di cinque anni decorrente (a) dalla cessazione dalla carica ovvero (b) dalla data dell'ultima prestazione pensionistica effettuata in suo favore. I dati verranno successivamente cancellati in modo appropriato. Per i candidati non risultati vincitori, i dati saranno conservati per i due anni successivi al termine della procedura di selezione e saranno successivamente cancellati. In caso di controversia, il periodo di conservazione dei dati sarà prolungato per i due anni successivi al termine di tutti i relativi procedimenti.

I candidati hanno diritto di accedere ai propri dati, nonché di limitarne od opporsi al loro trattamento, ottenere la rettifica dei propri dati identificativi e, a certe condizioni, chiedere la cancellazione dei dati immagazzinati ad essi relativi. I dati comprovanti il soddisfacimento dei criteri di selezione non possono tuttavia essere aggiornati o corretti dopo il termine finale per la presentazione delle candidature per la posizione vacante affinché risulti assicurato il rispetto dei principi di parità di accesso e di non discriminazione e far sì che la procedura di selezione risulti sicura, trasparente ed equa per tutti i candidati.

I candidati hanno diritto di accedere ai dati relativi alla loro valutazione per tutto il corso del procedimento. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e dei processi decisionali del comitato di preselezione e del Consiglio direttivo e al fine di tutelare i diritti e le libertà degli altri candidati, l'accesso dei candidati sarà limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione loro inerenti.

I candidati possono esercitare i loro diritti contattando il Direttore generale delle risorse umane (OfficeDGHSeniorMgt@ecb.europa.eu). Il funzionario responsabile della protezione dei dati della BCE (dpo@ecb.europa.eu) può essere contattato per porre domande relative alla protezione dei dati.

I candidati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor, EDPS) (www.edps.europa.eu) in ogni momento in relazione al trattamento dei loro dati personali.

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati e decisione della Banca centrale europea, del 17 aprile 2007, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale europea (BCE/2007/1).